



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 04/02/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 13/02/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 06/03/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.439,00 a titolo di commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito e commissioni di gestione, al netto dei rimborsi ricevuti in sede di conteggio estintivo, il tutto oltre interessi e spese legali per € 250.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse al finanziamento, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring* e la congruità delle somme rimborsate in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*.

Fa presente l'avvenuto rimborso delle spese di istruttoria in data 01/08/2019 e afferma la non rimborsabilità delle spese legali, tenuto conto della serialità della controversia.

Chiede pertanto al Collegio di respingere il ricorso ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Le commissioni designate in contratto con le lett. A e B, riferibili a voci di costo corrispondenti ad attività prodromiche rispetto alla conclusione del contratto (svolte rispettivamente dall'intermediario finanziatore e dall'intermediario del credito), devono ad avviso di questo Collegio qualificarsi come *upfront*, sicché se ne deve riconoscere la restituzione secondo la curva degli interessi che, in mancanza della documentazione relativa al piano di ammortamento, può desumersi dal conteggio estintivo versato in atti e non contestato dal ricorrente.

Diversamente è a dirsi per le commissioni contrattualmente previste *sub F, G, H*, riferibili ad attività svolte per tutta la durata del contratto e dunque qualificabili come *recurring*, per le quali il Collegio ritiene di dover procedere alla restituzione *pro rata temporis*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla scorta del riferito orientamento, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto anche dei rimborsi già effettuati di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	2,13%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,21%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni intermediarie (up front)	€ 2.931,18	€ 1.758,71	€ 1.090,70	<input checked="" type="radio"/>		€ 1.090,70
<input type="radio"/>	commissioni int. credito (up front)	€ 1.214,22	€ 728,53	€ 451,82	<input checked="" type="radio"/>		€ 451,82
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (lett. f, g, h) (recurring)	€ 2.234,40	€ 1.340,64	€ 831,43	<input type="radio"/>	€ 1.388,88	-€ 48,24
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	(recurring)		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.494,28
interessi legali						si	

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.494,28, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI